

Il signor ministro intende di rispondere?

AMARI, ministro per l'istruzione pubblica. Immediatamente.

PRESIDENTE. Ha la parola.

AMARI, ministro per l'istruzione pubblica. La legge del 31 luglio stabilì d'accordare...

MANCINI. Domando la parola su questo incidente.

SALARIS. Domando la parola.

AMARI, ministro per l'istruzione pubblica... il soldo di 6000 lire a quei professori ordinari che avessero dieci anni o più di servizio. Si mosse il dubbio se nel computo di questi dieci anni per quei professori che erano stati destituiti dai Governi passati ed ora sono riammessi all'impiego, si dovessero contare gli anni trascorsi durante la destituzione. La Camera sa che, con un decreto emanato nel tempo dei pieni poteri, si stabilì riguardo alle pensioni che, per gli impiegati destituiti dai passati Governi, il tempo trascorso nella destituzione dovesse essere calcolato come tempo di servizio. Il dubbio adunque non si riferiva alla pensione, ma al compito dei dieci anni necessari ad ottenere 6000 lire invece di 5000. Si trattava di vedere se il tempo pel quale era durata la destituzione dovesse per questo essere tenuto a calcolo. Si consultò in proposito il Consiglio di Stato, il quale avvisò doversi prendere in considerazione la domanda, ma essere necessaria una legge perchè la legge del 31 luglio richiede dieci anni di servizio sulla cattedra.

Il Ministero fu d'avviso conforme a quello del Consiglio di Stato, ed io naturalmente sono dello stesso parere, sebbene io riconosca la giustizia della domanda; imperocchè qui non si tratta della giustizia della domanda, ma si bene d'applicare la legislazione vigente ch'è questa: il decreto del 1859 accorda il detto beneficio per la pensione di ritiro e la legge del 31 luglio non parla di pensione di ritiro, ma bensì di dieci anni di servizio sulla cattedra.

PRESIDENTE. Ora che la Camera ha udito il signor ministro, a termini del regolamento la interrogo se intende che lo svolgimento e la discussione di quest'interpellanza abbia ad aver luogo oggi stesso, od in altro giorno da destinarsi.

Quelli che intendono che abbia luogo immediatamente, sorgano.

(L'interpellanza ha luogo immediatamente).

Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

BONGHI. Toccherebbe a me.

PRESIDENTE. Prima è iscritto il deputato Mancini, poi il deputato Bonghi, poi il deputato Salaris.

BONGHI. Scusi, debbo prima svolgere la mia interpellanza. Dirò brevissime parole.

PRESIDENTE. La svolga pure.

BONGHI. Non intendo entrare nella discussione delle ragioni per le quali il Consiglio di Stato abbia preso la decisione che ci riferiva il ministro dell'istruzione pubblica; non intendo punto muovere quistioni se ci bisogni o no una legge per far giustizia ai professori dei quali è parola nella mia interpellanza: la discussione che ne

nascerebbe sarebbe forse cosa più lunga che non la presentazione della legge stessa. Mi basta di osservare che il ministro dell'istruzione pubblica ha egli stesso affermato quello che è conforme al vero, che il Consiglio di Stato abbia riconosciuto che, secondo le leggi pubblicate nell'Emilia, in Toscana e nelle provincie napoletane, i dieci anni corsi tra il 1848 ed il 1860 debbono essere computati a questi professori, quando volessero liquidare la loro pensione e ritirarsi, ma non debbano essere computati loro quando si tratti di sapere se compete ad essi quell'aumento di soldo che la legge del 31 luglio 1860 non accorda se non a quelli che hanno servito già da dieci anni.

È evidente che, lasciando stare i fondamenti giuridici della opinione del Consiglio di Stato, di cui non voglio ora far questione, è evidente che lo Stato ne avrà, quando la cosa sia così, un danno. Diffatti, questi professori, poichè loro è computato per la pensione un periodo di tempo che non è computato per il soldo, appena potranno ritirarsi con utile lo faranno, e lo Stato avrà l'obbligo di nominare altri professori in vece loro e di pagare quindi uno stipendio nuovo ai nuovi nominati, oltre una pensione a quei che si ritirano, mentre potrebbe continuare ad essere servito da questi quando desse loro quell'aumento di soldo che è assegnato dalla legge del 1862 a chi ha servito da più di dieci anni, computasse loro, cioè dire, per il soldo quei dieci anni che pur computa per la pensione.

Oltre a questo danno finanziario per lo Stato, havvi di più un danno morale ed un danno politico. È evidente essere davvero fuori d'ogni principio, d'ogni criterio e ripugnante agli animi d'ogni italiano il vedere che un professore il quale fosse rimasto durante dieci anni al suo posto sotto il Governo borbonico, poniamo fosse premiato ora con un aumento di soldo, mentre un professore stato destituito da quello stesso Governo dovesse essere punito in una maniera così strana; punito se non servì per serbar fede al suo paese, premiato se servì non serbando fede che all'utile proprio.

Non deve parere vergognoso che, per esempio, un professore napoletano il quale per aver domandato ai suoi colleghi di sottoscrivere pel pastorale a monsignor Fransonì, per aver chiesto ai suoi colleghi la firma per l'abrogazione della Costituzione nel 1848, fosse rimasto in ufficio, debba avere ora dal Governo italiano 6000 lire, mentre un professore che per non aver voluto firmare, fosse stato dimesso, ne dovesse ricevere ora sole 5000?

Questo complesso di ragioni finanziarie, di ragioni morali e politiche, mi pare che ad ogni modo indicherebbe al ministro dell'istruzione pubblica la necessità di presentare una legge, quando questa legge abbisogni.

Quanto a me, lascierei affatto al giudizio del signor ministro se questa legge bisogni o no presentarla, e pregherei anzi quelli che hanno chiesta la parola, di non entrare in una questione che potrebbe essere intralciata, e che ad ogni modo sarebbe inutile quando